

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 189</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORET, BRESSANI, MAROCCO, PISONI, SANTUZ**

*Presentata il 29 luglio 1976*

Estensione della facoltà prevista dal decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25, concernente la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scopo di contenere o almeno di ripartire su più esercizi finanziari l'emorragia di risorse umane e di pubblico denaro verificatasi presso tutte le pubbliche amministrazioni a seguito del massiccio e contemporaneo esodo dei numerosi dipendenti ex combattenti, beneficiari della legge 24 maggio 1970, n. 336, il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, introdusse opportunamente il principio di graduare nel tempo tale esodo, disponendo che il collocamento a riposo avvenisse a determinate scadenze, per contingenti formati in base alle domande presentate dagli aventi titolo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge.

In sede di conversione, fu aggiunta la disposizione secondo cui la scadenza del termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, rendeva irrevocabile la domanda stessa.

Ciò premesso, se la indicazione di un termine perentorio di decadenza per la presentazione delle domande ben rispondeva

alla esigenza di consentire alle amministrazioni una ricognizione del personale interessato alla determinazione dei contingenti, analoghi motivi non giustificavano il carattere di irrevocabilità conferito alla presentazione della domanda, irrevocabilità che non mancò fin da allora di sollevare qualche perplessità in ordine alla sua opportunità e legittimità sotto il profilo costituzionale.

La clausola in effetti non appariva in armonia con il fondamento della norma la quale, appunto perché diretta a contenere e frenare il collocamento in quiescenza anticipato, avrebbe dovuto consentire in ogni tempo il recesso dalla domanda; inoltre sollevava qualche dubbio di legittimità il divieto imposto agli interessati di disporre per il futuro di un loro diritto personale afferente le modalità e i tempi della loro quiescenza, e ciò in assenza di una qualsiasi apprezzabile ragione di interesse pubblico che giustificasse la limitazione. La mancanza di tale interesse risulta confermata dalla circostanza, oltretutto, che i po-

sti resi vacanti dall'esodo non sono per legge disponibili ai fini di nuove assunzioni.

D'altra parte, il carattere di astrattezza della clausola di irrevocabilità si evidenzia da sola tutte le volte in cui, nel lasso di tempo compreso tra la presentazione della domanda e il collocamento in quiescenza, circostanze sopravvenute, modificanti la situazione originaria al tempo della opzione, inducevano i dipendenti a una diversa valutazione dell'opportunità di avvalersi del congedo anticipato: si verificava in tal caso una coincidenza di interessi, pubblici e privati, dell'amministrazione e del dipendente a rinviare la risoluzione del rapporto di lavoro, e tuttavia la clausola interveniva ad imporre coattivamente una quiescenza non più gradita né utile ad alcuno.

Ai motivi di ordine giuridico ora esposti, se ne aggiungono altri di peso certamente non minore, che attengono alle condizioni del Paese, passato dal 1974 ad oggi, da una fase congiunturale sfavorevole ad una fase di recessione economica.

In tali condizioni, è intuitivo che favorire il mantenimento in servizio di personale qualificato e sovente ai vertici dei rispettivi ordinamenti significa non solo concorrere a contenere la spesa pubblica, ma altresì contribuire a determinare quelle condizioni di maggiore funzionalità della pub-

blica amministrazione che costituiscono uno dei presupposti da cui muovere per la ripresa del Paese.

In verità, le istanze e i motivi di fondo anzidetti sono già stati avvertiti e integralmente recepiti dal nostro ordinamento, sia pure con riferimento ad una sola parte della pubblica amministrazione. Come noto infatti, con provvedimento di urgenza — decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, numero 25 — è stata disposta la riapertura, in favore degli appartenenti alle forze dell'ordine, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo *ex lege* n. 336.

Ebbene, è intuitivo che esigenze identiche a quelle che sono a fondamento della norma richiedono che la stessa facoltà, alle stesse condizioni, sia estesa a tutti i dipendenti pubblici interessati dalla legge n. 336 qualunque sia il loro settore di appartenenza, per mantenere inalterata la « parità di trattamento » fra tutti i dipendenti pubblici e tutte le amministrazioni interessate.

Circa la delimitazione dei destinatari della norma che si propone, occorrerà pertanto fare necessario riferimento, per tutti indistintamente i dipendenti, al 30 dicembre 1975, data di entrata in vigore del citato decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La facoltà prevista dal decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25, è estesa a tutti i dipendenti ai quali si applica il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, in servizio alla data del 30 dicembre 1975, che ne facciano richiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.